

CAMERA DEI DEPUTATI N. 363

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TOGNONI, BARDINI, FALETRA, CAPONI, ROSSI MARIA MADDALENA,
ROSSI PAOLO MARIO, BRIGHENTI, BECCASTRINI, LACONI, PIRASTU,
SULOTTO, ANGELINI GIUSEPPE, GUIDI, DIAZ LAURA**

Presentata il 14 ottobre 1958

**Riduzione del limite di età pensionabile
per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo sottoporre all'attenzione del Parlamento, del Governo e del Paese un problema sociale ed umano la cui soluzione è possibile e indilazionabile. La riduzione dell'età pensionabile a 55 anni per i minatori e cavatori d'Italia è un provvedimento che i lavoratori interessati hanno richiesto unanimemente ed in più occasioni. Possono testimoniare i colleghi componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta nelle fabbriche i quali, nel corso di colloqui con lavoratori e con loro rappresentanti, si sono sentiti invitare a sollecitare il Parlamento per la soluzione di tale problema. Del resto la stessa situazione di fatto che esiste in numerose zone minerarie, ci dice, che questa questione è ormai matura. Infatti, stanno divenendo sempre più numerosi i casi di lavoratori anziani che pur non avendo raggiunto l'età di 60 anni cessano di lavorare, il più delle volte per l'imposizione dei datori di lavoro, perché menomati fisicamente. All'atto della cessazione del lavoro, in certi casi, questi lavoratori ricevono, oltre alla liquidazione, una certa somma che dovrebbe rappresentare un mezzo di sostentamento fino al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla legislazione attuale.

Ma, mentre i licenziamenti dei cosiddetti «menomati fisici», le cui menomazioni (silicosi, bronchiti asmatiche, lombaggini, ecc.) sono conseguenza dei lunghi anni di lavoro in miniera ed in cava, stanno divenendo una regola generale, non è altrettanto generalizzato il sistema, del resto economicamente sconveniente per i lavoratori, di corrispondere loro somme extra liquidazione. Ed è così che migliaia di minatori e cavatori dai 50 anni in poi vengono cacciati dal loro lavoro, malgrado che il più delle volte essi vi si oppongano personalmente o tramite le loro organizzazioni, e vengano a trovarsi in condizioni di estremo disagio anche perché, quasi sempre, l'I. N. P. S. non riconosce loro la perdita necessaria per la pensione di invalidità.

Con la presente proposta di legge ci proponiamo, quindi, tra l'altro, di dare una regolamentazione a questo fenomeno «spontaneo» di collocamento anticipato a riposo che è richiesto dai lavoratori e che non dovrebbe essere sconveniente neanche per i concessionari delle miniere. Le dimensioni stesse del problema (i lavoratori delle miniere e cave sono circa 70.000) testimoniano della concreta possibilità di risolverlo senza oneri eccessivi. D'altra parte si tratta anche,

diremo soprattutto, di compiere un atto di doverosa giustizia, di riconoscimento verso una benemerita categoria di lavoratori che tanto ha dato e dà alla collettività nazionale, che è costretta a lavorare con maggior rischio e pericolo di ogni altra categoria e che ha un trattamento economico generale peggiore di altre categorie lavoratrici.

Per rendersi conto della fondatezza di tale affermazione basta dare uno sguardo, anche se sommario, alle condizioni in cui vivono e lavorano i minatori ed i cavatori italiani.

È noto che lo sforzo fisico cui sono sottoposti i lavoratori delle miniere è di gran lunga superiore a quello di ogni altra attività lavorativa e tale condizione è resa più grave dal fatto che i nuovi e moderni mezzi di produzione sono stati introdotti in misura minore nelle attività estrattive che in altre. Anche gli infortuni e le malattie professionali colpiscono in maniera tragica i lavoratori delle miniere e delle cave e basterebbe ritornare con la memoria ai disastri di Ribolla, Morgnano, Gessolungo, Marcinelle, per rendersi conto dell'esattezza di questa affermazione.

Del resto i dati sugli infortuni nelle miniere e cave sono purtroppo illuminati a questo proposito. Le statistiche ufficiali ci dicono infatti che nell'industria estrattiva, nel 1948, su 75.488 addetti si ebbero 53 morti che sono saliti a 103 nel 1954, mentre gli infortuni in generale sono passati da 11.110 a 17.955. Crediamo che non ci sia bisogno di aggiungere considerazioni nostre per dimostrare la gravità della situazione infortunistica nelle miniere e nelle cave d'Italia, la quale costituisce un altro elemento a favore della proposta che noi presentiamo per la riduzione dell'età pensionabile. Anche le condizioni generali di vita dei lavoratori delle miniere e cave sono tali da concorrere all'anticipato logoramento delle loro capacità lavorative. Infatti, essi percepiscono salari più bassi di numerose categorie lavoratrici del nostro paese e sensibilmente inferiori a quelli percepiti dai minatori di quasi tutti i paesi d'Europa. Se a ciò si aggiunge che fuori dall'orario di lavoro i lavoratori delle

miniere e cave non trovano possibilità di condurre una vita relativamente comoda ed igienica per le condizioni di abitabilità esistenti nei centri minerari, si ha un quadro, seppur sommario, abbastanza completo delle ragioni per le quali molti di essi muoiono prima di raggiungere l'età pensionabile. Per quel che concerne le abitazioni, alcuni dati significativi: A Gavorrano (Grosseto) su un totale di 3764 abitazioni ve ne sono 883 sprovviste di acqua e W. C. e 3661 sprovviste di bagno; Spoleto: su 8520 abitazioni, ve ne sono 1159 sprovviste di acqua e W. C. e 7500 sprovviste di bagno. I dati a proposito diverrebbero ancor più impressionanti citando le caratteristiche delle abitazioni dei centri minerali della Sicilia, della Sardegna e di altri centri minori d'Italia.

Onorevoli colleghi, ci pare di avere esposto con chiarezza le ragioni essenziali che ci hanno spinto a proporvi la presente legge per la riduzione della età pensionabile dei minatori e cavatori d'Italia. Siamo certi che la maggioranza della Camera vorrà dare la sua approvazione alla nostra proposta di legge che tende, come abbiamo detto all'inizio, a risolvere un problema sociale ed umano di grandissima importanza.

Così facendo la Camera confermerà un voto che ebbe modo di esprimere nella seduta del 21 febbraio 1958 allorché approvò l'ordine del giorno seguente:

« La Camera, considerata la gravità che va assumendo il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali tra i lavoratori delle miniere; consapevole che le cause principali degli infortuni vanno ricercate soprattutto in fattori economico-sociali e umani, come del resto è stato messo in luce dalle risoluzioni adottate in materia dal B.I.T. e dalla C. E. C. A., invita il Governo a promuovere e sostenere iniziative legislative o di altro genere affinché si giunga al più presto alla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, alla riduzione dell'età pensionabile per i lavoratori delle miniere e cave e alla contrattazione dei cottimi su basi più eque ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I lavoratori delle miniere, cave e torbiere d'Italia hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età di 55 anni se uomini e di 50 se donne.

ART. 2.

La disposizione di cui all'articolo 1 della presente legge si applica a favore di tutti quei lavoratori che abbiano prestato servizio per almeno 15 anni complessivi, anche se non consecutivi, presso miniere, cave o torbiere in Italia e all'estero.

Agli effetti dell'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente, sono sufficienti le dichiarazioni rilasciate dalle aziende interessate o atti notori.

ART. 3.

Ai fini del calcolo della pensione dei lavoratori che hanno i requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, l'ammontare dei contributi effettivamente versati o accreditati, va maggiorato di un valore corrispondente a 5 anni di contributi base uguali all'ultimo versato.

In ogni caso la maggiorazione della pensione non può essere inferiore a lire 5.000 mensili per i lavoratori che hanno percepito, nell'ultimo periodo di paga precedente la data della domanda di pensione, un salario giornaliero fino a lire 1.200; a lire 7.000 per un salario giornaliero fino a lire 1.500 e a lire 9.000 mensili per un salario giornaliero superiore a lire 1.500.

ART. 4.

Ai lavoratori che al compimento dell'età di pensionamento, stabilito dalla presente legge, continuassero a lavorare alle dipendenze di terzi, si applicano le norme vigenti sia per la riduzione della pensione che per la maggiorazione della pensione stessa.

ART. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il contributo per il

fondo adeguamento pensioni, a carico delle aziende di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà maggiorato di un'aliquota sufficiente a coprire i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.